

STATUTO ASSOCIATIVO

ASSOCIAZIONE “VENICE DIPLOMATIC SOCIETY”

Art.1- Denominazione e sede

1.1 È costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione socio-culturale senza scopo di lucro riconosciuta dall'Università Ca' Foscari Venezia ASSOCIAZIONE “VENICE DIPLOMATIC SOCIETY”, con sede presso via Aldo Moro 20, 24040, Arcene (Bergamo).

1.2 L'Associazione non persegue scopi di lucro.

1.3 L'Associazione è indipendente, apolitica e aconfessionale.

1.4 L'Associazione ha sede in via Aldo Moro 20, 24040, Arcene (Bergamo). Tale sede può essere modificata attraverso una delibera semplice del Consiglio Direttivo e subisce variazioni su base annuale, salvo permesso scritto del Presidente uscente di concedere il proprio indirizzo di residenza come sede legale dell'Associazione. Ove non diversamente richiesto ed approvato a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci, essa coincide con l'indirizzo di residenza del Presidente in carica. Il Consiglio Direttivo comunica all'Agenzia delle Entrate l'eventuale cambiamento della sede legale dell'Associazione entro la chiusura dell'esercizio sociale e potrà inoltre valutare la possibilità di istituire delle sedi secondarie e delle filiali sia in Italia che all'estero.

1.4.1 L'Associazione tutta, ed il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle proprie funzioni, rinnovano l'impegno per trovare una sede legale e fisica per l'Associazione che non coincida con la residenza del Presidente in carica e far sì che le indicazioni all'art. 1.4 non diventino regola permanente.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2- Finalità

2.1 L'Associazione persegue finalità formative e culturali di carattere nazionale e internazionale; si rivolge principalmente ai giovani maggiorenni che siano studenti ed ex studenti di Ca' Foscari Venezia con lo scopo di affiancarli e accompagnarli nel loro percorso di formazione e di crescita sia professionale che accademica e culturale.

2.2 L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e la collaborazione con altre associazioni, società o enti, organismi nazionali o internazionali aventi scopi analoghi ai propri.

2.3 La realizzazione delle finalità sopra descritte potrà essere perseguita attraverso una serie di attività rivolte ai giovani e a mero titolo esemplificativo può: -realizzare portali web, edizioni e distribuzione di riviste, bollettini o promuovere la stampa di pubblicazioni anche periodiche nei settori attinenti ai propri scopi; -promuovere o partecipare a ricerche o studi nell'ambito della formazione e dell'educazione sia a livello nazionale che internazionale; -organizzare o realizzare manifestazioni, rassegne, concorsi, soggiorni studio all'estero, scambi culturali, gemellaggi con giovani studenti italiani e stranieri; -promuovere e organizzare incontri, manifestazioni, eventi atti a facilitare la partecipazione e il coinvolgimento principalmente dei giovani alle attività di enti internazionali e nazionali -gestire luoghi di ritrovo dove si terranno le attività in questione; -sviluppare operazioni di natura economico-commerciale esclusivamente per perseguire le finalità associative; - organizzare qualsiasi altra attività finalizzata a contribuire alla realizzazione delle finalità associative.

Art.3 –Soci

3.1 Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali.

3.2 I Soci dell'associazione si distinguono in:

-Soci ordinari;

-Soci onorari.

Soci ordinari: le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnano a versare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota d'entrata stabilita dal consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci;

Soci onorari: le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali o scientifici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota d'entrata;

3.3 L'ammissione di un nuovo Socio onorario o ordinario è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

3.4 La qualità di Socio si perde: - per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione. -per mancato rinnovamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro l'inizio del nuovo esercizio sociale. Il recesso è consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento; -per decesso; -per dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto.

3.5 E' escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

4- Diritti e doveri dei Soci

4.1 Tutti i Soci in regola con il versamento della quota d'entrata hanno il diritto di: -partecipare alle assemblee e votare direttamente o per delega; - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; -partecipare alle attività promosse dall'Associazione secondo le modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo; -usufruire di tutti i servizi dell'Associazione secondo le modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo; -dare le dimissioni in qualsiasi momento

4.2 I Soci hanno il dovere di: -osservare le norme presenti in questo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali -versare i contributi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo; -mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

4.3 I Soci possono ricevere rimborsi per attività non previste dal presente Statuto e svolte in favore dell'Associazione ove così deliberato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità e le regole previste dalle norme dell'ateneo in materia di Associazioni studentesche da esso riconosciute e dalla legge in materia di compensi a Soci e collaboratori di Associazioni socio-culturali.

4.4 L'Associazione si impegna a rispettare durante ogni anno associativo le indicazioni dettate dall'ateneo in merito alle quote di soci sul totale aventi status di studenti regolarmente iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia, conformemente alle normative vigenti in materia di Associazioni studentesche dell'ateneo il giorno di inizio dell'esercizio sociale.

Art.5-Patrimonio sociale ed entrate

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; -da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad un incremento del patrimonio; -da eventuali fondi di riserva.

5.2. L'Associazione trae i mezzi per la propria attività: -dalle quote associative versate dai Soci; - da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali; -dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione; -da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati -da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; -da versamenti volontari degli

associati; -dai contributi degli aderenti alle iniziative dell'Associazione; -da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, nonché da sponsorizzazioni di eventi e iniziative in genere organizzati dall'Associazione; -da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e altri enti in genere; -da finanziamenti privati e pubblici, anche unionali, per la realizzazione di iniziative culturali e formazione; -dai proventi delle iniziative e delle attività svolte dall'Associazione, ivi comprese quelle editoriali e formative; -da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni.

5.3 L'Associazione riconosce e tutela la proprietà intellettuale frutto delle proprie attività o di cui essa è depositaria.

5.4 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.5 I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

5.6 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di associazioni, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

5.7 Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.6- Organi sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione: -l'Assemblea dei Soci -il Consiglio Direttivo -il Presidente del Consiglio Direttivo

6.2 Nel caso in cui l'Associazione superi il numero di mille Soci, potrà essere costituito un Organo di Controllo i cui membri restano in carica per la durata di un anno.

Art.7 –Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea Generale dei Soci Ordinari (detta anche "Assemblea dei Soci", o semplicemente "Assemblea") è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è composta da tutti i Soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto a un voto.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Segretario o dal Presidente dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, il Vice-Presidente ne fa le veci. In caso anche il Vice-Presidente sia impossibilitato ad essere presente, il Presidente delega per iscritto un sostituto tra le altre cariche a seguire del Consiglio Direttivo.

7.3 La convocazione avviene in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 E' di competenza dell'Assemblea ordinaria: a) l'approvazione del programma di attività sociale; b) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente; c) la nomina dei componenti del consiglio direttivo; d) la nomina dell'Organo di Controllo (se previsto); e) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.

7.5 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: a) proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione; b) votazione delle modifiche proposte dal consiglio direttivo dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione; c) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

7.6 L'avviso di convocazione è reso noto per iscritto, o attraverso mezzi informatici o telefonicamente ai Soci almeno sette giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno.

Art.8- Validità dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei Soci iscritti al Libro Soci; - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

8.2 Il diritto di voto può essere delegato ad altro Socio avente diritto e uno soltanto, tramite delega scritta anche in forma telematica. Ciascun Socio delegato non potrà esprimere più di tre dichiarazioni di voto, inclusa la propria. Le deleghe scritte devono essere presentate in qualsiasi forma al Presidente o a chi lo sostituisce prima dell'inizio dell'Assemblea. Non è necessaria delega alcuna in caso di voto in diretta tramite videochiamata.

8.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i Soci iscritti al Libro fino a 70 Soci, almeno 1/2 fino a 150, e 1/3 dai 150 in poi. Per la validità della deliberazione è necessaria la maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Art.9- Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da sei Soci eletti dell'Assemblea.

9.2 Il Presidente e i Consiglieri debbono essere scelti fra i Soci.

9.3 Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

9.4 Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

9.5 Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

9.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta ogni tre mesi o dietro richiesta motivata dei Consiglieri.

9.7 La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e ai revisori dei conti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo mail almeno di due giorni prima.

9.8 Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che è conservato nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

9.9 Al Consiglio Direttivo spetta: a) la gestione dell'Associazione; b) deliberare sull'ammissione dei Soci; c) convocare l'Assemblea; d) determinare il valore della quota d'entrata; e) predisporre schema di bilancio ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea; f) predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione dell'Assemblea; g) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche; i) adottare i provvedimenti di radiazione dei Soci qualora ciò risulti necessario; l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; m) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.

9.10 Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di bandire delle selezioni internamente all'Associazione al fine di valutare candidature volontarie e nominare uno o più vincitori cui assegnare con giudizio insindacabile una specifica mansione o incarico di responsabilità e coordinamento delle attività dell'Associazione. Queste cariche non sono soggette a retribuzione di alcun genere e possono subire in qualsiasi momento revoche o modifiche giustificate per iscritto e comunicate con almeno due settimane di anticipo sulla loro entrata in vigore, da parte del Consiglio Direttivo; oltre che rinunce anche senza giustificazione scritta, ma analogamente comunicate con due settimane di anticipo rispetto all'inizio effettivo della sospensione, da parte del designato. Esse sono esplicitate nel proprio *titolo* e nel *nominativo del Socio* che le ricopre, in un documento pubblico in forma telematica accessibile ai Soci tutti. Tali cariche hanno durata annuale ove non diversamente specificato, con possibilità di ricandidatura.

9.11 Nel caso in cui non siano presenti né Il Presidente né il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente ad hoc.

9.12 Il Consiglio Direttivo è eletto ogni dodici mesi dall'Assemblea dei Soci.

Art.10- Presidente del Consiglio Direttivo

10.1 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

10.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per dodici mesi.

10.3 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salva ratifica alla prima adunanza consigliare.

10.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

10.5 Il Presidente e il Vice-Presidente sono studenti regolarmente iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia nell'anno accademico o negli anni accademici durante i quali ricoprono le suddette cariche.

Art.11- Organo di Controllo

11.1 L'Assemblea, nel caso in cui l'Associazione superi i 1000 Soci, può eleggere un Organo di Controllo composto da 3 Soci.

11.2 L'Organo di Controllo: -elege tra i propri componenti il proprio Presidente; -esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; -agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; -può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; -riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

Art.12-Esercizio Sociale

12.1 L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ogni anno.

12.2 Le quote associative versate da nuovi Soci nei mesi di agosto e settembre assolvono il pagamento della quota per l'esercizio sociale successivo a quello in corso e non garantiscono i diritti associativi fino al giorno 1 ottobre del medesimo anno solare, ove non espressamente richiesto dal Socio stesso, che in tal caso verserà regolarmente entrambe le quote richieste per l'associazione durante i due diversi esercizi sociali.

Art.13 – Revisione dello Statuto e scioglimento

13.1 Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per

la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

13.2 L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovrà essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure, a fini di generale o pubblica unità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14- Rinvio

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento a regolamenti internamente adottati dell'Associazione, alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.